GUIDA INTEGRATIVA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDI QUADRO

INDICE

PARTE I - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Premessa

- 1.1. Definizione, ambito di applicazione, normativa e principi generali
- 1.2. Vantaggi dell'accordo quadro e presupposti per la sua applicazione
- 1.3. Calcolo del valore stimato dell'accordo quadro
- 1.4. Principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023)
- 1.5. Principio di trasparenza e di pubblicità, adempimenti per la pubblicità legale

2. Fase preparatoria dell'affidamento diretto

- 2.1. RUP e fase preparatoria dell'affidamento diretto dell'accordo quadro
- 2.2. Documentazione tecnica semplificata (solo per servizi e forniture)
- 2.3. Verifiche preliminari
 - 2.3.1. Spending Review (solo per servizi e forniture)
 - 2.3.2.CAM
 - 2.3.3.Indagini di mercato (allegato II.1 D.Lgs. 36/2023)
 - 2.3.4.Richiesta di preventivi
 - 2.3.5. Revisione prezzi e rinegoziazione
 - 2.3.6.Subappalto
- 2.4. Prenotazione di spesa

3. Affidamento

- 3.1. Estrazione del CIG, schede ANAC e codice CUP
- 3.2. Decisione di affidamento (art. 17 D.Lgs. 36/2023)
- 3.3. Verifica dei requisiti di partecipazione
- 3.4. Stipula del contratto e cauzione definitiva accordo quadro e contratti attuativi

1. Premessa

La presente guida costituisce un'integrazione al vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro (disponibile al seguente link https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione-gara/affidamenti-diretti-D-Lgs-36-2023-dal-01-07-2023-nuovo%20codice.asp) e disciplina il caso specifico della gestione di un affidamento diretto di un accordo quadro.

Per tutti i punti che non sono stati ulteriormente specificati nel presente documento, si rimanda al vademecum sopra citato.

1.1. Definizione, ambito di applicazione, normativa e principi generali

L'accordo quadro è disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023.

La definizione di accordo quadro è riportata nell'art. 2, comma 1, lettera n), dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui per "accordo quadro" si intende "l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste".

Secondo la FAQ D4 dell'ANAC "l'accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo"; nella Provincia Autonoma di Bolzano si applicano le soglie previste dalla L.P. 16/2015. In linea di principio, un accordo quadro può essere aggiudicato tramite affidamento diretto; ciò è espressamente previsto dal Vademecum dell'ANAC del 30/07/2024 per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (disponibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/vademecum.affidamenti.diretti.30.07.24), che fa riferimento alla comunicazione del Presidente dell'ANAC del 05/06/2024, sopravanzata dalla comunicazione del 10/07/2024.

Devono essere rispettate le soglie previste per gli affidamenti diretti.

La disciplina provinciale relativa all'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi è disciplinata ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettere a) e b) della L.P. 16/2015; la disciplina per l'affidamento diretto di servizi attinenti all'architettura e/o all'ingegneria e servizi ad essi connessi è disciplinata dall'art. 17, comma 1,

lettera a) della L.P. 16/2015.

In sintesi, si applicano le seguenti soglie per gli affidamenti diretti:

- lavori: affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- servizi e forniture: affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro;
- servizi di architettura o ingegneria: affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro.

Secondo la FAQ D7 dell'ANAC "gli accordi quadro possono essere applicati <u>a tutti i tipi di appalti</u>, essendo venuti meno i limiti previsti dall'art. 59 del previgente D.Lgs. 163/2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione".

Ciò significa che lo strumento degli accordi quadro può essere applicato a tutte le tipologie di affidamenti, ossia a lavori, forniture e servizi; nonché ai servizi intellettuali.

Nella FAQ D7, inoltre, l'ANAC chiarisce espressamente che la possibilità di utilizzare questo strumento contrattuale "non significa che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. Per questo motivo, l'Amministrazione dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo".

Nella successiva FAQ D9 si precisa inoltre che le prestazioni "devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, quando e quantum delle prestazioni". Ciò è il caso, ad esempio, degli affidamenti relativi alla manutenzione ordinaria.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 "le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro".

"Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto applicativo non possa superare il termine massimo di durata dell'accordo quadro fermo restando l'evenienza che lo stesso sia stipulato entro il temine di vigenza dell'accordo quadro medesimo" (FAQ D12 ANAC).

"È anche opportuno precisare che, mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell'accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore" (Direttiva 2014/24/UE).

Gli accordi quadro possono essere stipulati solo per un periodo di quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati. Secondo la FAQ D13 dell'ANAC (e in conformità con la Direttiva 2014/24/UE), in casi eccezionali può essere consentita una durata superiore a quattro anni, a condizione che "tali casi, che devono essere debitamente giustificati, in particolare in relazione all'oggetto dell'accordo quadro, possono verificarsi, ad esempio, quando gli operatori economici necessitano di attrezzature il cui periodo di ammortamento supera i quattro anni e che devono essere disponibili in qualsiasi momento durante l'intero periodo di validità dell'accordo quadro".

Ai sensi della definizione di accordo quadro ed ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, gli accordi quadro possono essere stipulati **con uno o più operatori economici**; tali possibilità sono espressamente previste nel suddetto articolo come seque:

- stipulazione di un accordo quadro con un solo operatore economico (art. 59, comma 3);
- stipulazione di un accordo quadro con più operatori economici, con le modalità specificate nelle lettere a), b) e c) (art. 59, comma 4);
- l'art. 59, comma 5 disciplina il cosiddetto "confronto competitivo".

Nell'ambito dell'affidamento diretto, per motivi di semplicità, efficienza e per poter accelerare la procedura, è consigliata la stipulazione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. Si precisa che la presente guida è indirizzata in tal senso. Qualora una stazione appaltante scelga la stipulazione di un accordo quadro con più operatori economici, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 59, comma 4, e, se del caso, al comma 5.

Giova a tal punto sottolineare che il ricorso all'affidamento diretto deve scontare l'assenza di interesse transfrontaliero certo ai sensi della Linea Guida provinciale n. 10.

Trovano applicazione i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

1.2. Vantaggi dell'accordo quadro e presupposti per la sua applicazione

Gli accordi quadro possono essere utilizzati per semplificare e accelerare le procedure, garantendo anche la concorrenza tra gli operatori economici. Tuttavia, ai sensi dell'art. 59, comma 1 D.Lgs. 36/2023, essi non devono essere impiegati per eludere l'applicazione del codice o per ostacolare, limitare o alterare la concorrenza.

L'accordo quadro è lo strumento ideale per prestazioni omogenee e ripetitive. Ad esempio, quando un'amministrazione pubblica si occupa della manutenzione ordinaria continua di edifici utilizzati per attività pubbliche, per evitare di dover effettuare un affidamento diretto per ogni intervento di manutenzione ordinaria e per garantire una corretta programmazione e pianificazione, l'amministrazione pubblica può stipulare un accordo quadro con un'impresa che abbia ad oggetto tutti i lavori necessari per la manutenzione ordinaria.

Spesso le amministrazioni non sono pienamente consapevoli del fabbisogno di approvvigionamento che può emergere nel tempo ed é proprio per questo motivo che l'accordo quadro offre il vantaggio di non obbligare la stazione appaltante a raggiungere l'importo totale stimato nell'accordo quadro stesso. Questo risulta particolarmente utile quando l'amministrazione non è in grado di definire con precisione, in fase preliminare, l'entità delle prestazioni da acquistare, ad esempio a causa di rapide obsolescenze tecniche, forti fluttuazioni del mercato o esigenze variabili degli utenti (come l'acquisto di determinati alimenti in case di riposo, che dipende dal numero di utenti). Tuttavia, le stazioni appaltanti devono effettuare una pianificazione e una stima del quadro il più precisa possibile.

Un ulteriore vantaggio dell'accordo quadro consiste nel fatto che questa tipologia di affidamento consente all'amministrazione di risparmiare tempo e costi, evitando di dover espletare numerose procedure di gara. In questo modo, l'amministrazione può ridurre gran parte delle formalità e delle procedure, ottenendo risparmi sui costi dei processi procedurali.

Dalle considerazioni sopra esposte emerge chiaramente che lo scopo principale della scelta di questo strumento contrattuale è migliorare l'efficienza degli approvvigionamenti pubblici e promuovere la centralizzazione degli acquisti. In concreto, l'accordo quadro dovrebbe essere utilizzato per prestazioni ripetitive e al fine di semplificare le procedure, ridurre i costi amministrativi e consentire alle stazioni appaltanti di fissare i costi per un determinato periodo in anticipo, garantendo al contempo la massima flessibilità, efficienza economica e qualità nell'esecuzione delle prestazioni.

L'accordo quadro stabilisce le condizioni essenziali del rapporto contrattuale generale, ma non disciplina in maniera esaustiva l'esecuzione; i successivi contratti/ordinativi di fornitura completano la regolamentazione nei dettagli e provvedono alla realizzazione dell'affidamento.

È importante sottolineare che gli accordi quadro aiutano le stazioni appaltanti a rispettare il divieto di frazionamento ingiustificato degli appalti.

Tuttavia, l'uso dello strumento dell'accordo quadro presenta anche dei limiti. Ai sensi del comma 1, art. 59 del D.Lgs. 36/2023, nella predisposizione di un accordo quadro e nella definizione delle condizioni devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- gli accordi quadro possono essere stipulati, in linea di principio, per un periodo massimo di quattro anni;
- deve essere indicato il valore stimato per l'intera durata contrattuale;
- gli accordi quadro non devono essere utilizzati per eludere l'applicazione del codice o per ostacolare, limitare o alterare la concorrenza.

1.3. Calcolo del valore stimato dell'accordo quadro

Il calcolo del valore stimato dell'appalto deve avvenire secondo le disposizioni dell'art. 16 L.P. 16/2015. L'art. 59, comma 1 D.Lgs. 36/2023 prevede espressamente che per l'accordo quadro sia indicato il valore stimato dell'intera operazione contrattuale, ossia che venga calcolato e indicato il valore stimato per l'intera durata dell'accordo quadro. La determinazione del valore riveste un ruolo centrale, poiché costituisce il limite per l'entità delle prestazioni che potranno essere richieste al futuro contraente. In nessun caso un'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare gli accordi quadro in modo tale da eludere l'applicazione del codice o da ostacolare, limitare o alterare la concorrenza.

Il calcolo del valore stimato dell'appalto avviene in conformità alle disposizioni dell'art. 16 L.P. 16/2015. Per gli accordi quadro il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro.

La base per il calcolo del valore stimato è l'importo totale stimato e pagabile dall'amministrazione aggiudicatrice, al netto dell'IVA, inclusa ogni opzione espressamente disciplinata nei documenti di gara.

In questo contesto è opportuno chiarire che il valore economico dell'accordo quadro non rappresenta l'indicazione di un corrispettivo contrattuale, bensì una stima del fabbisogno previsto: l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce un importo massimo per l'accordo quadro, al cui raggiungimento quest'ultimo è considerato concluso; tuttavia, non viene garantita l'aggiudicazione delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo, mentre il contraente è obbligato a eseguire le prestazioni coperte dai contratti successivi fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale stimato.

1.4. Principio di rotazione (art. 49 D.lgs. 36/2023)

Nell'affidamento degli accordi quadro, deve essere rispettato il principio di rotazione.

Occorre considerare che i contratti derivanti dall'accordo quadro sono riconducibili all'affidamento dell'accordo quadro stesso. Tale circostanza esclude quindi la violazione del principio di rotazione per i singoli contratti successivi stipulati nell'ambito dell'accordo stesso. Il principio di rotazione si applica esclusivamente all'affidamento dell'accordo quadro.

In concreto, ciò significa che per la stipulazione e la selezione degli operatori economici nell'ambito dell'accordo quadro deve essere rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del GVD 36/2023.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023 la rotazione viene definita come segue: "In applicazione del principio di rotazione è vietato <u>l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto</u> al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi".

Come risulta dal tenore letterale dell'articolo sopra menzionato, il principio di rotazione non si applica agli operatori economici che sono stati semplicemente invitati a una precedente procedura, ma solo a

quelli che hanno ottenuto l'aggiudicazione. Non vi è quindi alcun impedimento a invitare lo stesso operatore economico in più procedure consecutive, a condizione che non abbia ottenuto l'aggiudicazione.

In secondo luogo, alla stessa amministrazione aggiudicatrice non è vietato affidare il contratto o l'aggiudicazione all'uscente in ogni procedura di gara successiva da essa avviata, bensì solo in quelle procedure che riguardano lo stesso ambito merceologico, la stessa categoria di lavori o lo stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione non si applica in alcuni casi, in particolare:

- quando il nuovo affidamento avviene tramite procedure, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione ai sensi della linea guida provinciale n. 4;
- in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro (art. 49, comma 6 D.lgs. 36/2023);
- in casi debitamente ed adeguatamente motivati in apposita relazione da parte del RUP. Tale motivazione deve necessariamente tenere conto, argomentando, <u>di tutti e tre i criteri</u> sottoelencati:
 - particolare struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in base alla dimostrata affidabilità dell'operatore economico e alla sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

La particolare struttura del mercato e l'effettiva assenza di alternative può essere accertata tramite la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici. L'affidatario uscente potrà altresì manifestare il proprio interesse, purché non possa avvantaggiarsi della rendita di posizione e sempre nel rispetto del principio di risultato. La pubblicazione di un avviso di indagine di mercato deve essere utilizzata solo se la stazione appaltante non conosce la struttura del mercato e la presenza di operatori economici potenzialmente interessati e solo se effettivamente rappresenti una modalità per ottenere tali informazioni. L'indagine di mercato non può dunque essere utilizzata per eludere il principio di rotazione. Difatti, solo perché all'avviso risponde unicamente l'operatore economico uscente, non significa che la stazione appaltante abbia effettivamente constatato una particolare struttura del mercato e/o la mancanza di alternative.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante il ricorso a determinazioni ingiustificate o strumentali relative al calcolo del valore stimato dell'appalto, all'alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici o all'affidamento disposto, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) D.lgs. 36/2023.

1.5. Principio di trasparenza e di pubblicità, adempimenti per la pubblicità legale

A partire dall'01/01/2024 sono entrate in vigore le disposizioni sulla digitalizzazione e quindi tutte le procedure di gara devono essere gestite tramite il portale (c.d. "procedura online").

Come ricordato nella comunicazione del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024, il Codice degli Appalti non prevede eccezioni o esenzioni dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione per specifiche tipologie di appalti o per determinate soglie di importo. Solo per gli appalti di importo inferiore a 5.000,00 euro è prevista temporaneamente l'utilizzazione dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma ANAC per gli appalti pubblici - PCP.

ANAC, tramite Delibera del 18 dicembre 2024, ha disposto un'ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2025, della possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP **ma solo in caso di impossibilità o difficoltà** di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000.

A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all'interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.

Anche gli affidamenti diretti degli accordi quadro devono essere espletati tramite il Portale Bandi Alto Adige (https://www.bandi-altoadige.it/)

Per ogni affidamento effettuato è necessario ottemperare ai dovuti obblighi di trasparenza e pubblicità, a tal fine si propongono i seguenti passaggi operativi:

- in caso di indagine di mercato che non confluisce in un successivo affidamento diretto va pubblicato l'avviso di indagine di mercato non andata a buon fine sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";
- in caso di indagine di mercato che confluisce in un successivo affidamento diretto, il contenuto dell'esito della stessa indagine di mercato potrà essere inserito nella decisione di affidamento (c.d. determina di affidamento semplificata), adempiendo, con la pubblicazione di quest'ultima determina, agli obblighi di pubblicità e trasparenza. Se non si utilizza questa modalità consigliata, dovrà essere pubblicato l'esito di indagine di mercato sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";
- in caso di affidamento diretto va pubblicata la decisione di affidamento.

La pubblicazione della decisione di affidamento (c.d. determina di affidamento semplificata), eventualmente comprendente anche l'esito dell'indagine di mercato svolta, può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- 1. viene pubblicata direttamente sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" insieme al link al portale https://www.bandi-altoadige.it/awards/list-public.
- 2. Viene pubblicata sul portale nella sezione "esito" dell'affidamento diretto dopo lo step "Acquisisci CIG" inserendo nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" il link al portale https://www.bandi-altoadige.it/awards/list-public

2. Fase preparatoria dell'affidamento diretto dell'accordo quadro

2.1. RUP e fase preparatoria dell'affidamenti diretto dell'accordo quadro

L'accordo quadro può essere affidato tramite affidamento diretto, a condizione che siano rispettate le soglie previste dalla L.P. 16/2015 (vedasi a tal proposito sezioni 1.1 e 1.3).

Conformemente al Vademecum dell'ANAC del 30/07/2024 per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (consultabile sotto "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro" sul sito https://www.anticorruzione.it/-/vademecum.affidamenti.diretti.30.07.24), nella preparazione e gestione dell'affidamento diretto si distinguono le seguenti fasi:

- fase preliminare: riguarda la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), la redazione della documentazione tecnica semplificata e le verifiche preliminari relative alla spending review ed ai CAM (vedasi sezioni 2.2, 2.3.1 e 2.3.2);
- fase di selezione informale: include, tra le altre cose, lo svolgimento di un'indagine di mercato e la raccolta dei preventivi;
- fase di affidamento: caratterizzata dalla decisione di affidamento diretto.

Prima di procedere alla pianificazione e all'avvio dell'affidamento diretto per l'accordo quadro, la stazione appaltante deve assicurarsi che sia stato nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP). A tale riguardo, si faccia riferimento al Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, disponibile al seguente link: https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione-gara/affidamenti-diretti-D-Lqs-36-2023-dal-01-07-2023-nuovo%20codice.asp

2.2. Documentazione tecnica semplificata (solo per servizi e forniture)

Se l'accordo quadro prevede l'acquisto di servizi o forniture, il RUP predispone per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro la documentazione tecnica semplificata (c.d. "relazione progettuale"), consistente in un breve documento nel quale definirà (a titolo indicativo): l'oggetto dell'affidamento con la descrizione della prestazione richiesta, gli elementi di natura tecnica (specifiche tecniche e prestazionali) e quantitativa dei prodotti e/o dei servizi richiesti, le clausole contrattuali dirette

a definire l'oggetto della prestazione, quali il prezzo massimo stimato, il termine di esecuzione (es: tempo utile di consegna), tempi e modalità dei pagamenti.

In tale documento possono essere indicati anche i casi eccezionali debitamente giustificati per la non applicazione della rotazione (v. sezione 1.2: relazione RUP) e pertanto la relazione progettuale sostituisce la relazione del RUP.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è facoltà del RUP predisporre la documentazione sopra indicata.

Nell'ambito della redazione della relazione progettuale il RUP adempie agli obblighi e alle responsabilità connessi alla Spending Review ed ai CAM, effettuando le relative verifiche preliminari (vedi sezione 2.3).

Con riguardo agli affidamenti diretti, il MIMS con parere n. 2083 del 27/06/2023, ha escluso l'obbligo di applicazione delle clausole sociali. Se la stazione appaltante dovesse decidere di inserirle comunque si rinvia ad alcuni esempi rinvenibili nella sezione CSA del sito ACP: https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione contrattuale.asp

2.3. Verifiche preliminari


Il RUP deve motivare nella decisione di affidamento (vedasi sezione 3.2.) le scelte adottate ai fini del successivo affidamento, nel senso di evidenziare e giustificare l'iter istruttorio condotto per l'individuazione del soggetto affidatario dell'accordo quadro.

2.3.1. Spending Review (solo per servizi e forniture)

Anche nell'ambito degli accordi quadro, devono essere rispettate rigorosamente le disposizioni relative alla **Spending Review**.

Gli adempimenti in materia presuppongono l'obbligo preliminare in capo al RUP, di:

- verificare se esistano delle convenzioni-quadro stipulate da ACP, quale soggetto aggregatore
 provinciale, relativamente ai beni e/o servizi da acquistare ed i parametri qualità-prezzo e
 relative soglie di applicazione ivi stabiliti e in loro assenza verificare la presenza di
 convenzioni-quadro Consip;
- verificare se sul mercato elettronico provinciale (MEPAB) esistano bandi di abilitazione attivi relativamente ai beni e/o servizi da acquistare.



A seconda dell'esito delle verifiche compiute, la stazione appaltante dovrà procedere all'acquisto di beni e/o servizi secondo le seguenti modalità (vedasi scheda):

⇒ se <u>esiste</u> una convenzione-quadro stipulata da ACP ovvero, in assenza, se esiste una convenzione quadro di Consip

(e sempre nel rispetto, dei parametri di prezzo-qualità ovvero "benchmarking" fissati nelle convenzioniquadro se l'acquisto è di importo superiore alla soglia di Benchmarking fissata dalla Convenzione quadro stessa. Questo importo definisce infatti la soglia di acquisto minimo al di sotto della quale non c'è l'obbligo di rispettare i prezzi):

 aderire alle convenzioni-quadro stipulate da ACP/Consip, ove esistenti ed ove adeguate (ad es.: per caratteristiche tecniche e quantità) ai beni ed ai servizi da acquistare attraverso l'effettuazione di un Ordine di Acquisto nel rispettivo Sistema di e-Procurement (si tratta di una facoltà non di un obbligo) ovvero

- 2. procedere all'affidamento attraverso **mercato elettronico provinciale (MEPAB),** dove è possibile effettuare un ordine diretto (ODA) oppure una richiesta di offerta (RDO), quest'ultima consentirà di effettuare una procedura negoziata all'interno del MEPAB ovvero
- nel caso di assenza di bandi di abilitazione, procedere all'affidamento attraverso sistema telematico provinciale (portale http://www.bandi-altoadige.it);
- se <u>non esiste</u> una convenzione-quadro stipulata da ACP ovvero di Consip o non è adeguata tecnicamente ai beni e/o servizi da affidare <u>si procede con le alternative come sopra dal punto 2 in avanti.</u>

Ai sensi del **parere ANAC** n. 54 del 16/10/2024 <u>é possibile per una stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip/ACP, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi. In deroga all'obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l'approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip/ACP.</u>

La ratio della disciplina, invero, è nella esigenza di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica. La stazione appaltante deve motivare e dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini qualitativi/quantitativi rispetto a quelle contenute nelle predette convenzioni-quadro.

La Spending review provinciale (art. 21-ter l.p. 1/2002) però, stabilisce che le Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, per gli affidamenti sopra la soglia di rilevanza comunitaria devono ricorrere esclusivamente alle convenzioni ed accordi quadro stipulate da ACP. Pertanto quanto indicato da ANAC risulta in linea con la disciplina prevista dall'art. 21-ter LP 1/2002 relativamente ai soli affidamenti di importo inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria. In analogia di quanto esposto sopra, si applica questa regola anche agli acquisti sul mercato elettronico provinciale (MEPAB).

Si consiglia di comprovare l'avvenuta verifica di convenzioni attive e dei prezzi di riferimento (es. mediante "screenshot" datati).

Si ricorda che la violazione degli obblighi (ad.es. rispetto dei parametri di prezzo-qualità, c.d. "benchmarking") comporta in ogni caso la **nullità dei contratti stipulati**, c**ostituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa** (art. 21-ter, comma 3 L.P. 1/2002).

2.3.2. CAM

Nella relazione progettuale (vedasi sezione 2.2.) e nella lettera di incarico, il RUP deve inserire le indicazioni specifiche contenute nei decreti attuativi dei relativi CAM. A tale proposito, si specifica che devono essere applicate le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali, fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 35, comma 5 L.P. 16/2015.

L' art. 35, comma 5 L.P. 16/2015 prevede quanto segue: "L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla RUP, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti."

In applicazione del disposto di cui all'art. 57, comma 2 D.L.gs. 36/2023, il piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023 approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 3 agosto 2023, l'appalto è definito "verde" quando sono introdotte nella documentazione progettuale e di gara tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM.

In caso di applicazione parziale dei criteri ambientali minimi, la qualificazione di "appalto verde" può essere attribuita laddove la deroga rientri nelle casistiche stabilite dai CAM approvati con decreto ministeriale in quanto attuativi del PAN GPP.


Si inserisce nei documenti dell'affidamento diretto e nel portale la foglia verde quando sono state rispettate totalmente le specifiche tecniche di base, le condizioni contrattuali oppure quando sono state rispettate parzialmente e tale applicazione parziale è prevista dal CAM stesso e dettagliatamente motivata in apposito documento progettuale sottoscritto dal progettista e dal RUP.

L'elenco dei CAM in vigore è rinvenibile in: https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti

2.3.3. Indagini di mercato (allegato II.1 D.lgs. 36/2023)

L'indagine ha lo scopo di individuare l'operatore economico ovvero la platea dei potenziali affidatari <u>in</u> grado di soddisfare al meglio le esigenze della stazione appaltante per l'accordo quadro da affidare.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.



L'indagine di mercato si può espletare, ad esempio, nelle seguenti modalità operative, tra loro alternative:

- consultazione dell'elenco telematico provinciale;
- consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB;
- consultazione dell'indirizzario provinciale;
- svolgimento di un'indagine di mercato telematica sul portale SICP https://www.bandi-altoadige.it volta alla raccolta di manifestazione di interesse e di preventivi (vedi Manuale Indagine di mercato CDC.pdf (bandi-altoadige.it))

- pubblicazione di un avviso di indagine di mercato con ricezione direttamente dei preventivi da parte degli operatori economici.
 NB: Per usufruire dell'esonero di cui all'art. 32 L.P. 16/2015 gli operatori
 - economici devono essere iscritti all'elenco telematico (non solo indirizzario!)
- invito tramite portale a presentare un preventivo a operatori economici individuati in altro modo rispetto all'avviso.
- svolgimento di un'indagine di mercato "off-line" attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato: la SA pubblicherà in autonomia l'avviso sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" oppure sotto la sezione avvisi speciali del portale SICP. Anche con questo procedimento è possibile rivolgersi al mercato per chiedere una manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato oppure direttamente dei preventivi;
- altro (es: ricerche su internet).

Nell'esecuzione di un'indagine di mercato è necessario tenere conto dei seguenti aspetti (vedasi anche sezione 1.5):

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, sussiste l'obbligo di pubblicare i nomi degli operatori economici consultati, qualora l'indagine di mercato (sia tramite il portale SICP che "off-line) non confluisce in un successivo affidamento diretto;
- gli esiti delle indagini di mercato devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- la pubblicazione del risultato di un'indagine di mercato che non abbia avuto esito negativo può avvenire mediante la pubblicazione della decisione di affidamento diretto.

2.3.4. Richiesta di preventivi

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) D.lgs. 36/2023 e art. 26 L.P. 16/2015, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici.

Incombe al RUP l'onere di verificare se il prezzo concordato risulti congruo e di darne atto, anche se solo in forma semplificata, nella "decisione di affidamento".

Per assolvere a questo obbligo in modo dimostrabile, si suggerisce anche per gli accordi quadro di procedere alla consultazione di più operatori economici, individuati come idonei allo svolgimento della commessa, tramite la richiesta di preventivi. Il **confronto tra preventivi** rappresenta comunque una "best practice" utile al RUP per verificare la **congruità del prezzo**, purché non comporti un aggravamento della procedura a discapito da quanto previsto dall'art. 17, comma 3 D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.3 ivi richiamato.

Alle stazioni appaltanti si consiglia di procedere come segue:

- qualora arrivino alla stazione appaltante due o più preventivi (che possono evidenziare aspetti
 non solo di natura economica), questa procederà alla valutazione comparativa degli stessi.
 Con riferimento alla valutazione comparativa dei preventivi, nel caso di prestazioni standard il
 cui unico elemento indicato è il prezzo, la medesima prenderà in considerazione il criterio del
 solo prezzo più basso.
- qualora <u>venga richiesto o arrivi</u> solo **un unico preventivo** alla stazione appaltante, si ricorda
 che incombe su questa l'onere di attestare la congruità del prezzo per non incorrere nel rischio
 che l'assenza di un paragone tra preventivi implichi da un lato l'appiattimento su proposte delle
 aziende, o dall'altro la formulazione di prezzi eccessivamente alti e fuori mercato.

In presenza di un solo preventivo, affinché la congruità del prezzo offerto possa essere garantita, la stazione appaltante dispone di diverse opzioni:

- comparazione dei listini di mercato ovvero
- comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe ovvero
- comparazione di offerte comprese in una forcella di prezzi di affidamenti di medesime prestazioni effettuati da altre amministrazioni (reperibili online, o dai siti dell'amministrazione trasparente) ovvero
- analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

2.3.5. Revisione prezzi e rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 36/2023, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.

La clausola di revisione non va applicata ai contratti ad esecuzione immediata. Vedi vademecum clausola di revisione prezzi rinvenibile al link sotto la sezione "A - FASE PREPARAZIONE GARA" : Documenti informativi | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 36/2023, invece, le stazioni appaltanti favoriscono (facoltativo!) l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nell'avviso, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

2.3.6 Subappalto

Le stazioni appaltanti possono scegliere, previa adeguata motivazione, quali prestazioni oggetto del contratto sono, ai sensi dell'art. 119, comma 2 D.lgs. 36/2023, da eseguire a cura dell'affidatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'affidamento, dando indicazione nella documentazione dell'affidamento diretto. Inoltre, potranno stabilire le percentuali massime di subappalto che potranno essere riferite all'importo complessivo e/o alle singole prestazioni (principale /secondarie, prevalente e scorporata/e).

I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che l'appaltatore affiderà in subappalto, con <u>piccole e medie imprese</u>, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, salva la facoltà dell'operatore economico di dare indicazione diversa e motivata prima della stipula dell'affidamento.

Per il subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 D.Lgs. 36/2023. Il subappalto è consentito solo previa autorizzazione dell'amministrazione committente. Se l'operatore economico/l'offerente intende avvalersi del subappalto, deve dichiararlo al momento della presentazione dell'offerta. Si consiglia alle stazioni appaltanti di mettere a disposizione nel portale le relative modulistiche (allegato A1, parte II, consultabile al seguente link: https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione-gara/affidamenti-diretti-D-Lgs-36-2023-dal-01-07-2023-nuovo%20codice.asp).

2.4. Prenotazione di spesa

Ai sensi della delibera n. 1/2023 della Corte dei Conti, la prenotazione di spesa è necessaria solo per i contratti derivati (c.d. "contratti attuativi" o "contratti esecutivi"), mentre per l'accordo quadro in sé non è richiesto alcun impegno di spesa.

II TAR Lazio, con la sentenza n. 8633/2023 del 22 maggio 2023, ha confermato che l'accordo quadro costituisce un *pactum de modo contrahendi*, ossia un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata con l'accordo quadro, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, sent. n. 816 del 1° ottobre 2021; T.A.R. Lombardia, sez. II, sent. n. 840 del 18 maggio 2020).

Pertanto, l'accordo quadro in sé non genera effetti diretti e non può essere considerato come un atto giuridico con impatti finanziari diretti e immediati sul bilancio.

3. Affidamento

3.1. Estrazione del CIG, schede ANAC e codice CUP

Codice CIG:

Per l'accordo quadro deve essere richiesto un codice CIG (c.d. "CIG padre") tramite il portale SICP. Ciò avviene nell'ambito dell'affidamento diretto con cui viene assegnato l'accordo quadro.

Attenzione: quando si inseriscono i dati nel portale SICP, i seguenti campi devono essere compilati come segue:

• selezionare l'opzione "contratto di appalto" nel campo "modalità di realizzazione";

- selezionare l'opzione "accordo quadro senza riapertura della gara" nel campo "accordo quadro" (in caso di altre tipologie di accordo quadro, scegliere l'opzione corrispondente);
- lasciare vuoto il campo "CIG relativo all'accordo quadro/ convenzione cui si aderisce", in quanto
 questo campo deve essere compilato solo in caso di adesione a un accordo quadro (o a una
 convenzione) e quindi non si applica in questo caso.

Come previsto per la procedura tramite portale per un affidamento diretto, il RUP, con le credenziali SPID, richiede il CIG solo successivamente alla conferma dell'affidamento tramite portale.

L'inserimento del "CIG-padre" avviene nella lettera di incarico per l'accordo quadro e negli eventuali atti successivi.

Per ogni singolo contratto attuativo, derivato e commissionato sulla base dell'accordo quadro, è necessario richiedere un CIG aggiuntivo (c.d. "CIG derivato" o "CIG figlio"). Tale codice CIG deve essere indicato nei pagamenti per il singolo ordine (contratto attuativo).

Il CIG derivato (o "CIG-figlio") può essere richiesto tramite l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP), selezionando l'opzione "AD4 Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo". Il link per ottenere il CIG derivato è il seguente: https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici

Schede Anac:

Per l'accordo quadro ciascun singolo contratto attuativo va trasmesso mediante la scheda AD4, ferme restando tutte le altre schede da trasmettere in fase esecutiva, a prescindere dall'importo.

- AD4 (Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo):

Per ogni contratto esecutivo viene richiesto un CIG derivato tramite l'interfaccia web fornita della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP). Il modulo AD4 viene generato automaticamente durante la richiesta del CIG tramite il pulsante "RICHIEDI CIG". Questa funzione può essere utilizzata per tutti i contratti esecutivi, indipendentemente dall'importo.

Codice CUP:

Il Codice Unico di Progetto (CUP) identifica un progetto di investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione. Si tratta di un codice alfanumerico univoco composto da quindici caratteri, generato tramite il Sistema Informativo CUP.

Il CUP rappresenta lo strumento centrale per il funzionamento del sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto (ad esempio, documenti di gara, decisione di affidamento, fatture, ecc.).

Si ricorda che gli atti amministrativi che prevedono un finanziamento pubblico o che approvano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza del relativo CUP (art. 11, comma 2-bis, Legge 3/2003).

Di seguito sono riportate le istruzioni operative da rispettare:

- il CUP deve essere indicato nel portale già nella fase di svolgimento della procedura di gara e non può essere aggiunto successivamente a una procedura il cui esito è già stato pubblicato sul portale SICP;
- le fatture possono essere pagate solo se riportano sia il CUP sia il CIG, già utilizzati nella fase di affidamento:
- qualora, a seguito di un affidamento già avvenuto, si renda necessaria l'esecuzione di un ulteriore progetto di investimento pubblico, sarà necessario richiedere un nuovo CUP e avviare una nuova procedura di gara a cui verrà associato il nuovo CUP.

Nel caso di un accordo quadro, è possibile assegnare un CUP individuale a ogni contratto attuativo derivato.

3.2. Decisione di affidamento (art. 17 D.lgs. 36/2023)

L'affidamento diretto dell'accordo quadro all'operatore economico selezionato avviene con la decisione di affidamento (in formato semplificato ai sensi dell'art. art. 17, comma 2 D.lgs. 36/2023) ovvero atto ad

essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante (decreto, delibera, estratto verbale consiglio amministrazione, decisione comunque denominata) e contenente almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- la misura della garanzia definitiva (se dovuta), eventuali indicazioni sul subappalto, la clausola di revisione prezzi;
- l'affidatario:
- le ragioni della scelta dell'affidatario e l'indicazione degli operatori consultati nella fase di indagine di mercato;
- · eventuale impegno di spesa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 d.lgs. n. 36/2023 deve essere indicato nella decisione di affidamento il contratto collettivo applicabile alla prestazione prevalente ed eventualmente alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se superiori al 30% dell'importo complessivo.

Costi della manodopera di cui all'art. 41, comma 14 d.lgs. 36/2023 e indicazione del contratto collettivo applicabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 d.lgs. 36/2023

Gli obblighi di indicare nei documenti di gara i costi della manodopera e il contratto collettivo applicabile trovano applicazione nelle seguenti ipotesi:

- lavori;
- servizi (ad esclusione di quelli intellettuali);
- forniture con posa.

Anche per gli affidamenti diretti vige l'obbligo di individuare il contratto collettivo nella documentazione elaborata dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante deve indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa in maniera prevalente in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'allegato 1.01 al Codice.

In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti di cui sopra e si riferiscono, per una soglia pari o superiore al 30 % alla medesima categoria omogenea di attività, la stazione appaltante deve indicare altresì i contratti collettivi nazionale e territoriali applicabili al personale dipendente impiegato in tali prestazioni.

Il concorrente potrà dichiarare un differente contratto collettivo applicato (sia per prestazioni principali che per prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

A tal fine si specifica che, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1.01 al Codice, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, vi è presunzione di equivalenza dei contratti collettivi classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015 e F018.

La richiesta e verifica del CCNL e del contratto territoriale applicato dall'operatore economico individuato, nonché la verifica relativa al costo per la manodopera ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. 36/2023 e degli oneri interni aziendali viene svolta dalla stazione appaltante prima della dell'affidamento (art. 27, comma 4-bis LP 16/2015).

A livello telematico, in fase di caricamento dell'affidamento, si specifica che nella voce "CNEL" è da inserire il codice del contratto collettivo o 0 (zero) per appalti esclusi dall'obbligo.

Per maggiori dettagli, si veda la documentazione specifica su "Individuazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali più diffusamente applicati da indicare nei bandi di gara e negli inviti ai sensi dell'art. 11, cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 27 c. 4/bis della L.P. n. 16/2015" disponibile nella sezione https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/news.asp.

Per i lavori, i costi della manodopera possono essere calcolati utilizzando le stime dell'incidenza percentuale della manodopera per le categorie di opere generali e specializzate, approvate annualmente dalla Giunta provinciale (v. da ultimo deliberazione n. 546 di data 27 giugno 2023 , disponibile als seguente link https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/news.asp?news action=4&news article id=676631).

Mentre per i servizi e le forniture il calcolo dei costi della manodopera è effettuato a cura della stazione appaltante.

3.3. Verifica dei requisiti di partecipazione

Nelle procedure di affidamento degli accordi quadro, le verifiche dei requisiti di partecipazione devono essere effettuate come segue:

Affidamenti diretti a operatori economici iscritti all'elenco telematico.

Negli affidamenti di accordi quadro fino a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro
per lavori a operatori economici iscritti all'elenco telematico di cui all'art. 27, co. 5 della l.p. n.
16/2015 le stazioni appaltanti sono esonerate dall'obbligo di verificare i requisiti di
partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. n 36/2023, fatta salva la possibilità di
svolgere controlli a campione o in caso di fondato dubbio.

Affidamenti diretti a operatori economici non iscritti all'elenco telematico di cui all'art. 27, co. 5 della l.p. n. 16/2015.

- Negli affidamenti diretti tra 40.000 euro e inferiori a 140.000 euro per servizi e forniture ovvero a 150.000 euro per lavori a operatori economici non iscritti all'elenco telematico la stazione appaltante ha l'obbligo di verificare integralmente, prima della stipula, i requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. n 36/2023 attraverso lo strumento del FVOE 2.0.
- È prevista una deroga per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. Per tali affidamenti la stazione appaltante verifica, almeno su base annuale, un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari. Relativamente ai controlli da effettuare sul campione di aggiudicatari così individuato, sono previste le seguenti ulteriori semplificazioni:
- per affidamenti di lavori, forniture o servizi di importo inferiore a 20.000 euro, la stazione appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva (ad es. attraverso il DURC), del possesso dei requisiti speciali eventualmente previsti, dell'idoneità professionale di cui all'art. 100, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 nonché, laddove trattasi di attività particolarmente esposta al rischio di infiltrazioni mafiose ex art. 1, co. 53 della l. n. 190/2012, dell'iscrizione ovvero della richiesta di iscrizione nella white list;
- per affidamenti di lavori, forniture o servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, del possesso dei requisiti speciali eventualmente previsti, dell'idoneità professionale di cui all'art. 100, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 nonché, laddove trattasi di attività particolarmente esposta al rischio di infiltrazioni mafiose ex art. 1, co. 53 della l. n. 190/2012, dell'iscrizione ovvero della richiesta di iscrizione nella white list.

L'operatore economico è obbligato a rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti così come proposte negli allegati (disponibili sotto il link https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione-gara/affidamenti-diretti-D-Lgs-36-2023-dal-01-07-2023-nuovo%20codice.asp) messi a disposizione dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto. È inoltre obbligo dell'operatore economico, in caso di richiesta da parte della SA, autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del FVOE 2.0 per poter accedere a tale sistema per un eventuale controllo dei requisiti in caso di fondato dubbio.

In caso di lavori, servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è necessario verificare che l'affidatario risulti iscritto, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura/il Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

In ogni caso, l'operatore economico, al più tardi prima della stipula del contratto, deve rendere alla stazione appaltante la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione (v. par. 3.4). Inoltre, nel contratto stipulato, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa che potrà essere invocata dalla stazione appaltante nel caso in cui successivamente fosse accertato il mancato possesso dei requisiti di partecipazione. Resta comunque salva l'applicazione dell'art. 52, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023.

3.4. Stipula del contratto e cauzione definitiva - accordo quadro e contratti attuativi

Per l'accordo quadro deve essere stipulata una lettera di incarico.

Secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera n), allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, l'accordo quadro é "l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste".

La FAQ D3 dell'ANAC precisa che "con l'accordo quadro si fissano le caratteristiche vincolanti dell'oggetto dei successivi contratti applicativi". L'accordo quadro costituisce quindi la base per tutti i successivi contratti individuali successivi (contratti di esecuzione).

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, i contratti per gli affidamenti diretti sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza. Si noti che la lettera di contratto deve contenere il codice CIG (cosiddetto "CIG - padre").

Imposta di bollo:

Per quanto riguarda l'apposizione del bollo si rimanda all'art. 18, comma 10 D.lgs. 36/2023 secondo cui: "con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso" L'attuale regolamento prevede quanto segue:

- per i contratti di valore inferiore a 40.000,00 euro, non è richiesta l'imposta di bollo;
- per i contratti con un valore pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, deve essere versata un'imposta di bollo pari a 40,00 euro.

Cauzione definitiva:

Secondo la FAQ D16 dell'ANAC la base per valutare se deve essere richiesta una cauzione definitiva "va calcolata con riferimento all'importo massimo previsto nel medesimo accordo anziché a quello/i dei contratti applicativi", e tale garanzia deve permanere per l'intera durata dell'accordo quadro. Si noti che:

- per le procedure il cui importo dell'affidamento sia stimato tra 40.000 euro e 140.000 euro per servizi e forniture o 150.000 euro per lavori (al netto di IVA), prima della stipula del contratto la stazione appaltante chiede la costituzione della garanzia definitiva nella misura fissata nella decisione di affidamento;
- per gli affidamenti diretti con importo stimato/base d'asta inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia (art. 36 L.P. 16/2015).

In merito alla stipula della lettera d'incarico, le stazioni appaltanti devono assolvere a ogni obbligo di trasparenza e pubblicità.

Anche per gli accordi quadro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 L.P. 16/2015 e all'art. 120 del D.Lqs. 36/2023 (modifica dei contratti in corso di esecuzione).

Contratto attuativo:

"Il contratto attuativo è il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell'accordo quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze" (FAQ D25 ANAC).

"Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso" (FAQ D26 ANAC).

Questo strumento contrattuale si caratterizza per il fatto che i contratti esecutivi vengono stipulati solo in presenza di un'effettiva necessità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (stazione appaltante), entro i limiti stabiliti dall'accordo quadro. La decisione di concludere contratti esecutivi spetta esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice, che deve basare tale decisione su una valutazione interna delle effettive esigenze della stazione appaltante.

I contratti esecutivi possono essere stipulati durante l'intera durata dell'accordo quadro, a condizione che non venga superato il valore massimo delle prestazioni previsto nell'accordo quadro stesso. "Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto applicativo non possa superare il termine massimo di

durata dell'accordo quadro fermo restando l'evenienza che lo stesso sia stipulato entro il temine di vigenza dell'accordo quadro medesimo" (FAQ D12 ANAC).

I contratti esecutivi vengono stipulati tramite scrittura privata tra le parti (committente e contraente). Si ricorda che per ciascun contratto attuativo deve essere richiesto un ulteriore CIG derivato (o "CIG figlio"). Nel contratto esecutivo non è possibile apportate modifiche sostanziali alle condizioni stabilite nell'accordo quadro.